

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



PREMESSO

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l'articolo 2, comma 226, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un Accordo Quadro concluso ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.. Convenzioni a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di pc desktop e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
- e)** che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti nonché a quanto stabilito negli Appalti Specifici;
- f)** che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc.;



- g) che i singoli Appalti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Consip S.p.A. ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; che il presente documento disciplina unicamente le regole attinenti alla procedura dell'Accordo Quadro. Pertanto, eventuali riferimenti all'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sono espressi per mera completezza espositiva. La disciplina dei rispettivi AS verrà meglio definita in fase di aggiudicazione AS;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- j) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
 - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico),
 - l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
 - l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),
 - l'Allegato "D" (Listino prezzi offerti),
 - l'Allegato "E" (Capitolato d'Oneri),
 - l'Allegato "F" (Stralcio delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione)
 - l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico dei fornitori)



ARTICOLO 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Accordo Quadro fermo quanto ivi stabilito è disciplinato, in via gradata:
 - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452 in materia di locazione e acquisto di apparecchiature informatiche;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.
2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta di offerta
3. Le clausole dell'Accordo Quadro, della Convenzione e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro, nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con la Convenzione e i Contratti attuativi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dalla Consip S.p.A. per



l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.

2. Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire nei predetti confronti competitivi e, comunque, ad eseguire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le seguenti prestazioni:
Fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop Compatti e Personal Computer Desktop Fascia alta e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato B, o, comunque, alle condizioni precisate dalla Consip S.p.A. nella Richiesta di offerta, ovvero in quelle ulteriormente migliorative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico.
3. Il valore degli Appalti Specifici non potrà comunque essere superiore al quantitativo complessivo fissato in:

Tipologia	Quantità
PC Desktop Compatti tipo A	60.000
PC Desktop Compatti tipo B	60.000
PC Desktop fascia alta	80.000

4. Consip S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Ciascun Fornitore, per l'effetto della stipula del presente Accordo Quadro, non potrà vantare diritto ad alcun compenso nonché ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di partecipazione alla procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4

Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo complessivo, anche eventualmente incrementato, stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che i singoli Appalti Specifici potranno essere indetti esclusivamente entro il termine di durata del presente Accordo Quadro. In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia stata inviata la Richiesta di Offerta; in



tal caso, pertanto, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 5

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Ciascun Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nella Convenzione e nei Contratti attuativi nonché nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, ciascun Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro o delle Convenzioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nelle Convenzioni aggiudicate all'esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle singole Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.
5. Ciascun Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle Convenzioni e dei Contratti attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e/o alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro, nelle Convenzioni e nei Contratti attuativi, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;



- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it.
7. Le attività necessarie per l'attivazione delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni e dei singoli Contratti attuativi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, ciascun Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Ciascun Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Ciascun Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.



9. Ciascun Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Ciascun Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed alla Convenzione; (b) prestare le forniture e i servizi nei luoghi che verranno indicati nelle Convenzioni e nei singoli Contratti attuativi.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. Ciascun Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
13. Le forniture e i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, delle Convenzioni e dei Contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni interessate, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- A) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- B) inviare alla Consip S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di



- iscrizione al Registro delle Imprese;
- C) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 7

Predisposizione apparati, consegna, installazione, collaudo e accettazione, attivazione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione degli apparati, il Fornitore dovrà, configurare il Personal Computer desktop con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione, nonché precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione ed il software antivirus.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensive dei monitor, anche se in possesso dell'Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei paragrafi 5.4 e 5.5 del Capitolato Tecnico.
4. La consegna si intende altresì comprensiva:
 - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo installato;
 - b) CD-ROM/DVD-ROM contenenti una procedura di ripristino del sistema operativo, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, di una copia del sistema operativo ed una copia dei drivers dei dispositivi opzionali eventualmente richiesti, su apposito supporto (es. CD-Rom o DVD-Rom), nonché, in caso di ordinativi di fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, del "Master Disk", di cui paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - c) della documentazione e della manualistica tecnica e dell'uso dell'hardware e di ogni prodotto software fornito, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
 - d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte



nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.

5. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 1.000 Personal Computer desktop ordinati, il Fornitore dovrà, se richiesto dall'Amministrazione, effettuare un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione come descritto al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico.
6. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 3.000 Personal Computer desktop ordinati, il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 7.2.3 del Capitolato Tecnico, ed alla comunicazione dei suoi riferimenti all'Amministrazione.
7. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature che dovranno avvenire nei seguenti termini:
 - a) per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - b) per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - c) per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - d) per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 975 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese (nel seguito, per brevità, denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra.

In sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

8. Ciascuna consegna deve essere effettuata con un pacco contenente tutto il materiale ordinato che sia sigillato o comunque dotato di etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco medesimo.
9. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura,



la data dell'avvenuta consegna e installazione, la data dell'avvenuta installazione, ove non contestuale alla consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura assegnato dal Fornitore, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Le apparecchiature devono essere installate contestualmente all'atto della consegna e devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale attestazione (i) dell'avvenuta accensione e del funzionamento del/i Personal Computer desktop (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali), (ii) nonché del caricamento dei software preinstallati.

Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile da parte dell'Amministrazione Contraente effettuare anche la verifica di funzionalità delle apparecchiature, il Fornitore e l'Amministrazione Contraente stabiliranno la data in cui poter procedere alla verifica di funzionalità.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente non possa procedere, contestualmente alla consegna delle apparecchiature, anche alla loro installazione ed alla relativa verifica di funzionalità, secondo quanto sopra disposto nel presente comma, l'apertura del pacco sigillato contenente le apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali dovrà essere effettuata dall'Amministrazione Contraente necessariamente alla presenza del Fornitore.

10. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, come prescritto dall'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/97, i Personal Computer desktop oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
11. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature - componenti hardware e programmi software forniti -, di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso e dichiarato in sede di Offerta Tecnica; l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, in alternativa, di procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite; resta, altresì, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull'ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.
12. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino conformi. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
13. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo



verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo delle ultime apparecchiature collaudate.

14. In caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma 15, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer desktop e/o i dispositivi opzionali, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
15. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
16. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della singola Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 9, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.
A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
17. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
 - a) Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
 - b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione



delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico.

Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la singola Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 14.

18. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

ARTICOLO 8

Servizi connessi

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e con le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e l'infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.6.3 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla data di attivazione della Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito Call-Center dedicato, attivo tutti i giorni, esclusi sabato, domenica e festivi, e segnatamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30 con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica che, al di fuori degli orari sopra indicati, registrerà le richieste di intervento di manutenzione e assistenza quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Fornitore si impegna, a garantire il servizio mediante l'indirizzo e-mail, il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Call-Center", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nei paragrafi 7.2.1 del Capitolato Tecnico:



- a) la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'Appendice n. 2 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- b) la reportistica mensile per ordinativi di fornitura superiori a n. 500 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un ordinativo di fornitura), se richiesto da quest'ultima, e segnatamente "consegna delle apparecchiature" e "assistenza", da consegnare - salvo diverso accordo tra le parti - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- c) eventuali ulteriori report ad hoc richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report ad hoc al mese.

Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico nel presente atto e nella singola Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
5. Inoltre, se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensivo anche del monitor, contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, nonché dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e fermo rimanendo il rispetto di tutte le disposizioni inerenti l'attività di ritiro di apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento, in esso contenute, il Fornitore, si impegna a:

- consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti;
- conferire i RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.;



- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/08.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto del presente Accordo Quadro la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Il numero dei Personal Computer desktop da ritirare non potrà eccedere il numero dei Personal Computer desktop ordinati.

Le apparecchiature usate (RAEE) da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per tipologia e dimensione ai Personal Computer desktop (e ove previsto delle soluzioni di stampa) oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono esclusivamente a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro, l'asporto, la rimozione ed il trasporto delle apparecchiature usate (RAEE), ai fini del trattamento a norma di legge.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- a) per Ordini fino a n. 100 (cento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- b) per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- c) per Ordini da n. 501 (cinquecentuno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- d) per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che i livelli di servizio sopra indicati sono definiti dal solo numero dei PC desktop ordinati, si ricorda che il servizio di ritiro comprende anche le componenti opzionali.

ARTICOLO 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture ed i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.



2. Il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, obbligandosi ad intervenire e a rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base sia dei singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento dell'apparecchiatura ogni guasto, anomalia o difformità del prodotto hardware rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso, ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative - esclusi sabato, domenica e festivi - dalla ricezione della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
 - b) la percentuale di chiamate perdute ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico non dovrà essere superiore al 4% (quattro per cento).

ARTICOLO 10

Verifiche e monitoraggio

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, ciascun Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni e dei singoli Contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni.
3. In ogni caso, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, nel corso degli Appalti Specifici, alle verifiche ispettive in ragione di quanto stabilito al paragrafo 8.2 del Capitolato d'Oneri. L'importo delle predette verifiche sarà a carico del Fornitore fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore dei singoli Appalti Specifici e, comunque, fino ad un massimo dello 0,5% dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 11

Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 6, comma 1, lettere A), B) e C), per la presentazione della



documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, commi 6 e 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente al Personal Computer desktop quanto a corredo dello stesso, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 15, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari:
 - a) allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini:
 - a) stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. a)
 - b) stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della



documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. b)

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 6, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
8. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno - esclusi sabato, domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a) ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b), il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al paragrafo 7.4 del Capitolato tecnico ed all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola



- venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 25 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 25, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A.
15. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
- Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al



Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro e/o nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

16. La Consip S.p.A. e/o le singole Amministrazioni potrà/nonno avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 e/o della cauzione definitiva rilasciata in sede di stipula dell'Appalto Specifico senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.
17. La Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
18. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la partecipazione alla procedura concorrenziale dell'Accordo Quadro, nonché con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione di Euro _____ = (_____) mediante la stipula di una fidejussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato d'Oneri.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la presente cauzione verrà svincolata per un importo pari a quello derivante dall'applicazione della percentuale del 2% sul valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente



alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione della Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico.

6. In caso di più Convenzioni stipulate in uno stretto arco temporale, la Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
8. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di offerta. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della convenzione.

ARTICOLO 13

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno indicati nelle relative offerte che risulteranno aggiudicatarie dei singoli Appalti specifici.
2. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità indicate nelle Convenzioni derivanti dal presente Accordo Quadro nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.

ARTICOLO 14

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione di cui al precedente articolo 12, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di



procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli artt. 135 e ss. D.lgs. 163/06, Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più Appalti Specifici;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o per l'Appalto Specifico;
 - d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero quelle eventualmente precisate per l'Appalto Specifico;
 - e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A.;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A.;
 - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 del presente Accordo Quadro;
 - i) nei casi di cui agli articoli 16 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Codice Etico)) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di una sola delle Convenzioni, la Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stata risolta la Convenzione; ciò potrà avvenire anche



laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole Convenzioni e quindi dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/delle Convenzione/i e dei singoli Contratti attuativi, Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o la cauzione definitiva relativa alla singola Convenzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione della singola Convenzione e dei Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto al comma 2, lett. h) del presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

Recesso

1. La Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,



- custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 3. La Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro, dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e del servizio in favore delle Amministrazioni.
 5. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior



favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 17

Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Ciascun Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente l'Accordo Quadro, la Convenzione o il singolo Contratto attuativo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19, ciascun Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 18

Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e la



Convenzione.

ARTICOLO 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione e/o del singolo Contratto attuativo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 20

Evoluzione tecnologica e fuori produzione

1. Il Fornitore aggiudicatario di un singolo Appalto Specifico, durante la vigenza dello stesso, si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto dell'Appalto Specifico e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Il Fornitore, durante la vigenza dell'Accordo Quadro e/o di un singolo Appalto Specifico, si impegna ad informare la Consip S.p.A. sul fuori produzione delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e/o del singolo Appalto Specifico mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.



Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:

- recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro e/o dal singolo Appalto Specifico, ovvero
- esonerare il Fornitore dalla fornitura del Personal Computer Desktop o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

ARTICOLO 21

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 22

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



ARTICOLO 23

Codice Etico -

1.

1. Ciascun Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet di Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 24

Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nella Convenzione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto limitatamente al Fornitore inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, limitatamente al Fornitore inadempiente, e/o la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della



Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip S.p.A., oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip S.p.A., si riserva/no di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il presente Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - l'Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 25

Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27



dicembre 2006 n. 296, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'aggiudicatario della Convenzione medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. L'aggiudicatario della Convenzione è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione



sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. _____.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. L'aggiudicatario della Convenzione è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e



sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 26

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,



qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione e/o del singolo Contratto attuativo non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o della Convenzione (o parte di essa) o del singolo Contratto attuativo (o parte di esso) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dalla Convenzione attuativa o integrativa dell'Accordo Quadro che sopravvivrà a detta Convenzione continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno sulla Convenzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni



specifiche del Fornitore) Articolo 10 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Modalità e termini di pagamento); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 17 (Riservatezza); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Evoluzione tecnologica); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico- Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 25 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012) Articolo 26 (Clausola finale).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____